Protocollo 0011003/2025 del 16/05/202513:02:34

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELL'AEROPORTO
Via dell'Aeroporto, 115 - 00175 ROMA - Tel. 067615957
C.F. 97712970587
email: rmic8ghoor@istruzione.it PEC: rmic8ghoor@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI POTENZIALI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

E NORME SUL CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

Delibera CD n. 31 del 12/05/2025
Delibera CdI n. 34 del 15/05/2025

PREMESSA

Il presente Protocollo, inserito in allegato al Regolamento di Istituto, è rivolto all'intera comunità educante della nostra Scuola e contiene le indicazioni operative per la prevenzione e per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo o di cyberbullismo che coinvolgano gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Via dell'Aeroporto" di Roma. Obiettivo di questo protocollo, infatti, è quello di orientare la Scuola nella prevenzione, nell'individuazione e nel contrasto di comportamenti devianti. Per raggiungere tale obiettivo, l'Istituto si propone prima di tutto di migliorare il clima relazionale, presupposto di ogni azione formativa efficace e della prevenzione di qualsiasi atto di bullismo e di cyberbullismo.
In tale ottica, l'approccio della prevenzione all'interno del contesto scolastico resta di fondamentale importanza perché permette di far crescere negli alunni la consapevolezza delle conseguenze derivanti dai propri comportamenti e mantenere contemporaneamente l'attenzione di tutti i membri della comunità scolastica sul tema.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Artt. 2043-2046 - 2047-2048 – 2051 del Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
- nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
- utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione
- di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e
- successive modifiche/integrazioni;
- Direttiva MPI N. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi
- ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità
- scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR N.1455/06;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- (MIUR Aprile 2015);

- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di
- corresponsabilità”;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed
- il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
- cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.
- Regolamento (UE) n.2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida 2019 per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.
- Legge 17 maggio 2024 n.70 che estende l’applicazione della legge 71/17 al bullismo.

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1, comma 2).
La legge 70/2024 definisce il bullismo come “aggressioni o molestie reiterate da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

La scuola si impegna a fornire i mezzi per contrastare eventuali casi di bullismo e/o di cyberbullismo attraverso:
- attività formative rivolte a docenti e personale ATA;
- la costituzione di un team di emergenza;
- attività volte al coinvolgimento di genitori e studenti.

COMPONENTI DEL TEAM DI EMERGENZA
- Dirigente Scolastico
- Collaboratore del Dirigente Scolastico
- Referenti di plesso
- Referenti dell’Istituto di bullismo e cyberbullismo
- Sportello d’ascolto
- Animatore digitale (competenze tecniche di supporto)

COME INDIVIDUARE I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Si può parlare di bullismo quando:
- si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta ripetuti nel tempo;
- esiste una disparità di forze tra i soggetti coinvolti (squilibrio di potere tra il bullo in posizione dominante e la vittima debole/incapace di difendersi);
- comportamenti di prevaricazione adottati frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento negativo.

ATTENZIONE: Non si può parlare di bullismo se si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale. Questi episodi, più o meno gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato). Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi, che eccedono in umiliazioni, vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo. Il bullismo deve essere distinto anche dal “disturbo della condotta” che è una patologia e, come tale, richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.
Il cyberbullismo può essere considerato una variante del bullismo, perché i comportamenti di

prepotenza caratteristici del bullismo si svolgono online, in particolare, mediante l'utilizzo di Socialnetwork (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat…etc). Si può parlare di cyberbullismo quando:

- vengono utilizzati dispositivi elettronici
- il comportamento di prepotenza è deliberato, non accidentale;
- il comportamento non è incidentalmente isolato, ma è reiterato nel tempo;
- c'è squilibrio di potere e il cyberbullo provoca un danno ad una vittima.

Alcune caratteristiche rendono i comportamenti di prepotenza nel contesto virtuale particolarmente problematici e pericolosi in quanto:

- il livello di intenzionalità di un'azione del contesto virtuale può non essere pienamente consapevole, perché i ragazzi non sempre si rendono conto delle conseguenze dei loro comportamenti in rete;
- il comportamento di prevaricazione può diffondersi senza limiti di spazio e di tempo (velocità di diffusione e permanenza nel tempo);
- le vittime possono non conoscere l'aggressore, che può nascondersi dietro ad un presunto anonimato (anche se si tratta di un'illusione, perché è sempre possibile per la Polizia Postale risalire all'identità di chi agisce in rete);
- gli spettatori dei comportamenti di prevaricazione sono un numero potenzialmente infinito;
- chi agisce nel contesto virtuale non sempre vede immediatamente le conseguenze delle proprie azioni e questo può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provocata;
- ciò che rende potenti o deboli nel contesto virtuale spesso è diverso da ciò che rende potenti o deboli nel contesto "faccia a faccia".

Sono state comunemente descritte diverse tipologie di cyberbullismo a seconda del tipo di comportamento agito. La "Piattaforma ELISA" propone la seguente classificazione che tiene conto anche delle modalità con cui avviene il comportamento di cyberbullismo:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- visivo: diffusione di foto o video senza autorizzazione, soprattutto se ritraggono situazioni intime, ridicolizzanti, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
- esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Rientrano quindi nel cyberbullismo:

- l'harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggi offensivi;
- il cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arrivi a temere per la propria incolumità;
- la denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup–blog–forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori e fotografie e video derisori;
- il flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'outing estorto: registrazione delle confidenze–raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- l'impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- l'esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;
- il sexting: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Gli adulti (insegnanti, genitori e tutori) dovranno, inoltre, essere in grado di cogliere i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico. A questo scopo è fondamentale la formazione, l'informazione e la conoscenza.

La vittima può mostrare i seguenti sintomi di disagio:

SINTOMI FISICI	dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento degli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato.
SINTOMI DELLA SFERA PSICOLOGICA	sentimenti di tristezza e solitudine, apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero, disturbi dell'umore, paure, fobie, incubi, scuse e pretesti per uscire o non andare a scuola, mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione ingiustificata, depressione, attacchi d'ansia, paranoia.
SINTOMI DELLA SFERA SOCIALE	interruzione della frequentazione degli amici e dei gruppi abituali, bassa autostima, senso di isolamento sociale e mortificazione, problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri al suicidio, uso eccessivo di Internet e controllo continuo del proprio profilo sui social/interruzione dell'uso di Internet.

Il bullo può invece assumere le seguenti condotte:

SEGNALI RICONDUCIBILI ALLA SFERA PSICOLOGICA	aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche nei confronti degli adulti e insegnanti, distacco affettivo, irritabilità, impulsività, scarsa tolleranza alla frustrazione.
SEGNALI RICONDUCIBILI ALLA SFERA SOCIALE	atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli deboli o quelli visti diversi da sé, condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola, comportamenti crudeli (per esempio verso gli animali), possesso di troppo denaro di incerta provenienza, comportamenti manipolativi, scarso rispetto delle regole. A volte il bullo può assumere, invece, con gli adulti atteggiamenti corretti o addirittura virtuosi.

COMPORTAMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto valuta l'entità dell'infrazione e sanziona a seconda del livello di gravità i comportamenti accertati sulla base di quanto previsto nel presente protocollo. Si precisa che i provvedimenti disciplinari hanno valore educativo.

Gli episodi di bullismo e/o di cyberbullismo saranno sanzionati tramite provvedimenti decisi dai consigli di classe che prevederanno anche attività di tipo riparativo e volte alla ri-educazione, alla riflessione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, come ad esempio lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto e in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole del comportamento.

Le misure su cui la scuola lavora per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano:

- Prevenzione
- Collaborazione con le famiglie
- Collaborazione con Enti esterni
- Intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure educative, riparative e sanzioni.

PREVENZIONE

In tutte le classi dell'Istituto vengono svolte delle attività di prevenzione universale (ad esempio lavori sulla socializzazione e sulle emozioni), selettiva (se il clima della classe lo richiede), indicata (in caso di singoli episodi già avvenuti), letture e riflessioni sul tema specifico del bullismo e cyberbullismo.

Per le attività di prevenzione, in particolare, la scuola si avvale di collaborazioni con Enti esterni.

Le azioni educative devono essere rivolte al bullo, alla vittima e ai bystanders, gli spettatori che rivestono una funzione sia attiva (sostenendo il bullo o scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo), sia passiva (limitandosi a rilevare gli atti di bullismo e cyberbullismo) rivolti ad altri. Gli interventi di tipo educativo richiedono una collaborazione della scuola con tutte le sue componenti, con i genitori e con gli Enti e Associazioni del Territorio (polizia locale, ATS di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali).
Altri supporti saranno determinati da eventuali incontri a scuola con i servizi territoriali per informare gli alunni sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, sui rischi collegati e le relative conseguenze sul piano giuridico.
La presenza di uno psicologo scolastico è da ritenersi un importante supporto per tutte le componenti coinvolte (allievi, insegnanti e genitori).

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE
Inoltre, L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Dunque, quando la valutazione approfondita del Team per le emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un livello sistematico oppure un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione, il dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia. A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza. Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI
La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi Sanitari, Servizi Sociali, Polizia Postale, Nucleo in Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri,…) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:
- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.
I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti.

INTERVENTO IN CASI ACCERTATI DI CYBERBULLISMO: MISURE EDUCATIVE RIPARATIVE E SANZIONI.
La sanzione sarà proporzionata all'infrazione e "riparatoria", temporanea, ispirata al principio di gradualità; terrà conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Un episodio di bullismo o cyberbullismo può essere classificato secondo tre livelli di intensità:
Episodi a bassa intensità: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente l'attivazione delle forze dell'ordine.
In questi casi è consigliabile mettere in atto interventi scolastici che possono essere rivolti sia ai soggetti direttamente coinvolti nell'episodio, siano essi vittima, bulli o spettatori, sia alla classe degli alunni coinvolti nell'episodio e all'intero istituto.
Episodi a media intensità: Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica.
Prevedono l'eventuale attivazione delle forze dell'ordine per gli episodi di cyberbullismo. In caso

di episodio a media intensità, alle azioni generali devono seguire le misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6 della L 71/2017), la presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6), colloqui e interventi individuali per vittima e minorenne autore dell'episodio.
Episodi ad alta intensità: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra i quali, ad esempio, sexting, cyberstalking, furto di identità.
Tali episodi prevedono l'intervento delle forze dell'ordine e/o la denuncia/querela cui può seguire l'ammonimento al minorenne autore dell'episodio da parte del Questore (art. 7, commi 1 e 2). Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore e almeno un genitore (o una persona esercente la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

AZIONI DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL CYBERBULLISMO
I genitori e le scuole possono sostenere ed educare i giovani rispetto al comportamento da tenere in rete e sul significato del cybermobbing per le vittime. Bambini e ragazzi, inoltre, devono essere informati che i bulli sono perseguibili penalmente e che chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. A tal proposito, pertanto, è necessario proteggersi mantenendo sempre un comportamento rispettoso (Netiquette) ed evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo, curare solo amicizie personali e difendere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.
La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la nostra Scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

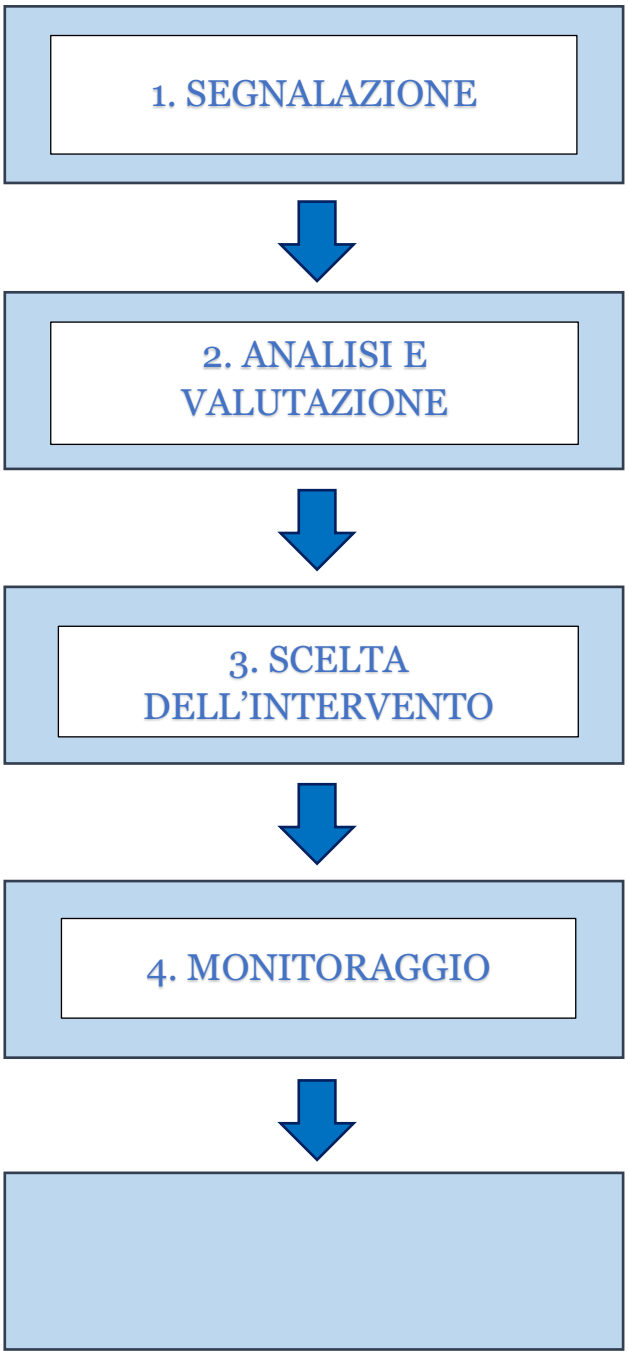
- Netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o e-mail.
- Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.
- Costruzione di una propria web-reputation positiva;
- Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del "vamping" (il restare svegli la notte navigando in rete);
- Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

NORME SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI
Per tali norme si rimanda a:
- l'Art.3 del "Regolamento d'Istituto"
- il punto n.15 della "Tabella corrispondenza mancanze-sanzioni e organi competenti a irrogare le sanzioni" del "Regolamenti disciplinare" del nostro Istituto
- la Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, "le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone", a seguito di violazioni delle disposizioni che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI COINVOLTI PER UN PRIMO ESAME DEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo segue le indicazioni della "Piattaforma ELISA" frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia dell'Università di Firenze.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo, la scuola mette in atto le seguenti procedure:



5. APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

PRIMA FASE: SEGNALAZIONE

1. RACCOLTA DELLA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o di cyberbullismo. Può avvenire in forma "diretta", attraverso la segnalazione ad un insegnante di riferimento della classe nel corso di un colloquio, o in forma "protetta", attraverso l'utilizzo di una scheda di prima segnalazione (scaricabile dal sito della scuola sezione bullismo e cyberbullismo oppure a scuola, nell'area dedicata alla cassetta della posta) da inserire nella "CASSETTA DELLE EMERGENZE" presente in ciascun plesso e indirizzare ai referenti del bullismo e del cyberbullismo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori,...). I dati saranno trattati in totale riservatezza.

2. INVIO DELLA SEGNALAZIONE IN SEGRETERIA E RICHIESTA DI PROTOCOLLO

Una volta ricevuta la segnalazione, i referenti del bullismo e del cyberbullismo della scuola inviano la stessa in Segreteria per farla protocollare.

3. COMUNICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE AL CdC DEGLI ALUNNI COINVOLTI

I Referenti del bullismo e del cyberbullismo informano il/i CdC degli alunni coinvolti che, nella gestione degli episodi, valuta e concorda le strategie di intervento.

4. COMUNICAZIONE ALLA/E FAMIGLIA/E DELL'ALUNNO O DEGLI ALUNNI COINVOLTI (BULLO/I E VITTIMA/E)

Il Dirigente Scolastico convoca formalmente la/e famiglia/e della/e vittima/e e, con il supporto del/i CdC affrontare la situazione segnalata.

Infine, il Dirigente Scolastico convoca formalmente i genitori del/i bullo/i/ e/o cyberbullo/i informandoli della situazione, delle procedure che la scuola mette in atto per simili eventi e delle possibili conseguenze.

SECONDA FASE: ANALISI E VALUTAZIONE APPROFONDITA

Nel più breve tempo possibile, dal momento della ricezione del modulo di segnalazione, il CdC incontra le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o di cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori...).

Il/I Consiglio/i di Classe degli alunni coinvolti raccoglie/raccolgono ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori dalla scuola da mettere in campo (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio...).

ANALISI E VALUTAZIONE APPROFONDITA	
SOGGETTI RESPONSABILI	- Dirigente Scolastico - Collaboratore del DS - Docenti del Consiglio di classe
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	- Referenti Bullismo e Cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente)
PROCEDURA	- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove, con quali modalità. - Interviste e colloqui con gli attori principali (i singoli, il gruppo) per raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti e i punti di vista.

NOTE	In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE	
SOGGETTI RESPONSABILI	- Dirigente Scolastico - Docenti del Consiglio di classe
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	- Referenti Bullismo e Cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente)
PROCEDURA	I fatti sono confermati/esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere. I fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo: non si interviene in modo specifico; prosegue il compito educativo.
SAZIONI E PROVVEDIMENTI	
SOGGETTI RESPONSABILI	- Dirigente Scolastico - Docenti del Consiglio di classe
PROCEDURA	- Convocazione scritta dei genitori del bullo/cyberbullo con lettera del Dirigente Scolastico. - Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità. - Incontro con i genitori e con gli alunni coinvolti. Invito ad azioni positive al bullo/cyberbullo. - Per eventuali episodi ad alta intensità, avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte). Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune da parte del DS.
PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO	
SOGGETTI RESPONSABILI	- Dirigente Scolastico - Docenti del Consiglio di classe
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	- Referenti Bullismo e Cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente)
PROCEDURA	- Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. - Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

TERZA FASE : SCELTA DELL'INTERVENTO

Sulla base di quanto rilevato, se i fatti sono confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il/i Consiglio/i di classe deciderà/decideranno quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione dei singoli Consigli di classe coinvolti e con la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da comminare facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un'ottica di giustizia riparativa.

<table>
<tr><th>INTERVENTO CON LA VITTIMA</th><th>INTERVENTO CON IL BULLO</th></tr>
<tr><td>- Grantire alla vittima assoluta riservatezza;
- Effettuare colloqui di supporto;
- Concordare con i genitori e favorire interventi psico-educativi con lo psicologo;
- Informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- Monitorare gli sviluppi della situazione mediante appuntamenti successivi;</td><td>- Effettuare indagini e raccogliere informazioni preventive su ciò che è avvenuto;
- Assicurare la riservatezza;
- Informare il bullo circa gli episodi offensivi o di prevaricazione di cui è accusato;
- Fornire al bullo l'opportunità di esprimersi ascoltando la sua versione dei fatti;
- Responsabilizzare il bullo mettendolo di fronte alla gravità delle sue azioni;
- Concordare con i genitori e favorire interventi psico-educativi con lo psicologo;
- Cercare, insieme al bullo, possibili soluzioni ai suoi comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui dovranno avvenire preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procede al colloquio di gruppo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Favorire l'incontro tra prevaricatore e vittima
Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e si rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti;
In questa fase è importante:
- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;
- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori
Questa azione si consiglia solo quando è possibile rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative per la vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe. L'obiettivo principale è comunque quello di ricostruire un clima sereno e collaborativo nella classe.</td></tr>
</table>

QUARTA FASE: MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il monitoraggio effettuato per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento, sia a breve che a lungo termine. È necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di follow up con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti.

QUINTA FASE: APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

L'approccio educativo con la classe può avere uno o entrambi i seguenti obiettivi:

- affrontare direttamente l'accaduto con la classe;
- sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno generale.

Per aumentare la consapevolezza relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, alle emozioni implicate e all'importanza del ruolo degli spettatori passivi, si possono analizzare insieme ai ragazzi alcuni stimoli di approfondimento di tipo letterario o video oppure si possono utilizzare tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing.
Il Team per le emergenze coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.
L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e **responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.**